

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile

Il presidente della Seconda sezione civile

Visto il decreto del Presidente del Tribunale del 15 gennaio 2016, con il quale il sottoscritto è stato delegato agli adempimenti previsti nell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c.;

visti i successivi decreti di delega;

visto il proprio provvedimento del 25 gennaio 2016, con il quale è stato formato l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni delegate di vendita dei beni immobili nelle procedure esecutive immobiliari per il triennio 2016-2018, sulla base dei nominativi trasmessi dagli Ordini professionali dei notai, avvocati e dottori commercialisti di Messina;

vista il proprio provvedimento del 18 febbraio 2019 con il quale è stato formato l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni delegate di vendita dei beni immobili nelle procedure esecutive immobiliari per il triennio 2019-2021;

considerato che l'ultimo aggiornamento risale al decreto del 5 settembre 2019, con riguardo alle domande presentate sino al 30 giugno 2019;

esaminate le domande pervenute tramite i consigli degli Ordini nel corso del secondo semestre 2019 e del 2020;

considerato che tra le predette istanze ve ne sono alcune di professionisti che non hanno indicato alcuna pregressa esperienza in materia e neanche la partecipazione a corsi di formazione;

ritenuto che non é ancora operativa la "nuova" disciplina della novella disposta con D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 all'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c., quanto alla emanazione del decreto ministeriale con il quale sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione;

che, pertanto, si applica il testo previgente dello stesso art. 179 *ter*, secondo cui *"agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, e dei commercialisti sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali"*;

che la mancanza di pregresse esperienze, se in linea generale non dovrebbe ostare alla iscrizione nell'elenco (impedendosi, in caso contrario, l'ingresso di professionisti che per la prima volta si affacciano a tale settore, determinandosi una sorta di numero chiuso dell'elenco), deve tuttavia essere valutata dal giudice nel conferire incarichi di maggiore o minore complessità;

ritenuto che quanto alle istanze trasmesse da Ordini professionali di diversi circondari (Catania, Ragusa, Caserta) le stesse vanno temporaneamente accantonate, avendo in passato questo presidente ritenuto, con interpretazione non contestata in sede ispettiva nel 2018, che è **necessario rispettare il collegamento tra il circondario del Tribunale conferente gli incarichi e l'ordine professionale di appartenenza**, derogabile solo con riguardo ai notai, avuto riguardo al tenore dell'art. 591 bis, co. 1, c.p.c. (secondo il quale il giudice delega le operazioni di vendita ad "*notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice*"). Tuttavia, poiché in passato sono sorte questioni al riguardo, anche per diverse opzioni interpretative degli altri Tribunali del Distretto, è opportuno verificare in sede distrettuale una posizione comune;

P.Q.M.

Visto l'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c.;

ad integrazione dell'elenco del 18 febbraio 2019 (aggiornato con decreto del 5 settembre 2019) dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni delegate di vendita dei beni immobili nelle procedure esecutive immobiliari, **ordina l'iscrizione degli avvocati e dei dottori commercialisti indicati nell'allegato elenco**, con esclusione (per il momento, per i motivi indicati in premessa, dei professionisti iscritti in Ordini diversi da quelli di Messina);

manda alla cancelleria di provvedere all'inserimento dei superiori nominativi in ordine alfabetico in apposito file *excel*, che, siglato dal sottoscritto, costituirà l'elenco ufficiale dei delegati alle vendite;

dispone che il superiore elenco sia trasmesso con modalità telematiche ai giudici delle esecuzioni immobiliari ed in formato cartaceo al Presidente del Tribunale, unitamente al presente decreto;

dispone che i giudici dell'esecuzione nominino i professionisti delegati attingendo al superiore elenco e ottemperando alla circolare del 5 novembre 2015 "*sui criteri di conferimento degli incarichi nelle procedure concorsuali e sul monitoraggio complessivo delle nomine anche nelle esecuzioni individuali*";

dispone che gli originali delle schede informative di ciascun professionista inserito nell'elenco sia custodito presso l'ufficio del presidente di sezione, a disposizione dei giudici dell'esecuzione;

si comunichi ai professionisti ammessi ed a quelli temporaneamente accantonati ed ai rispettivi Ordini professionali.

Messina, 21 gennaio 2021.

Il Presidente della II^a sezione civile
(Giuseppe Minutoli)



